

Il paragrafo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007:

- a) ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE;
- b) ai veicoli della categoria M la cui massa massima è superiore a 2 500 kg.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente alla direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° luglio 2003, gli Stati membri non possono:

- a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE né
- b) vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, gli Stati membri non rilasciano più l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE per i convertitori catalitici di ricambio nuovi, se non sono omologati in conformità della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri continuano ad autorizzare la vendita e il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, per i veicoli in circolazione.

Articolo 4

Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'UE prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 98/77/CE della Commissione ⁽⁷⁾.

Le informazioni supplementari di cui al primo comma sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, della presente direttiva.

⁽⁷⁾ GU L 286 del 23.10.1998, pag. 34.

Articolo 5

A decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7 della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla presente direttiva, relative alla conformità dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ o dalle successive direttive di modifica.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 maggio 2003, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° giugno 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽⁸⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.